



**REGIONE TOSCANA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25-05-2009 (punto N. 20)**

**Delibera**

**N.424**

**del 25-05-2009**

*Proponente*

PAOLO COCCHI

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

*Pubblicità'/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

*Dirigente Responsabile:* Paolo Bongini

*Estensore:* Silvana Adriana Panetta

*Oggetto:*

Quantificazione della superficie di vendita autorizzabile per grandi strutture, di cui all'articolo 14, comma 5, del D.P.G.R.1 aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28).

*Presenti:*

CLAUDIO MARTINI

ANNA RITA BRAMERINI

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

MASSIMO TOSCHI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

EUGENIO BARONTI

MARCO BETTI

*Assenti:*

AMBROGIO BRENNNA

RICCARDO CONTI

PAOLO COCCHI

*ALLEGATI N°:* 1

*ALLEGATI:*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	SVAG

*Note:*

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”;

Visto l’articolo 3 della L.R. 28/2005, che prevede che la Regione, con apposito regolamento, stabilisca le norme di attuazione della legge, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Visto l’articolo 22, comma 1, lettera g) della L.R. 28/2005, che attribuisce al regolamento di attuazione della legge il compito di stabilire gli indirizzi per la programmazione delle grandi strutture di vendita;

Visto il regolamento approvato con D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”);

Visto, in particolare, l’articolo 14 del citato regolamento, recante “Programmazione delle grandi strutture di vendita” che, al comma 4, stabilisce che la programmazione delle grandi strutture di vendita è realizzata attraverso la quantificazione della superficie di vendita autorizzabile per grandi strutture (SVAG), delegando la Giunta regionale alla definizione di tale superficie, relativamente ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare;

Preso atto delle rilevazioni effettuate dall’Osservatorio regionale sul Commercio, di cui all’articolo 100 della citata L.R. 28/2005, in ordine alla consistenza ed all’articolazione della rete commerciale toscana, con riferimento alle diverse tipologie di strutture di vendita in sede fissa e dei dati relativi alla popolazione toscana ed al movimento dei pendolari;

Tenuto conto, altresì, degli elementi conoscitivi prodotti dal citato Osservatorio regionale sul Commercio, relativi agli esiti delle precedenti programmazioni ed alle dinamiche evolutive del settore;

Valutata l’indagine condotta dall’IRPET, relativa alla metodologia di calcolo dello sviluppo sostenibile del settore nel periodo di riferimento;

Ritenuto che, da una valutazione del combinato disposto delle norme legislative e regolamentari relative al regime di autorizzazione delle grandi strutture di vendita e delle disposizioni relative alla programmazione di settore non emergono elementi di discriminazione nei confronti dei prestatori dell’attività;

Ritenuto che il mantenimento di una programmazione di settore, con durata limitata, in quanto essenziale per garantire e tutelare i consumatori, costituisca un motivo imperativo di interesse generale, riconosciuto come tale dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia europea;

Ritenuto, di conseguenza, che la previsione di una programmazione temporanea e quantitativa dello sviluppo delle grandi strutture di vendita sia proporzionale alla realizzazione dell’obiettivo perseguito, che è quello del pluralismo e dell’equilibrio tra tipologie distributive, attraverso un equilibrato rapporto di presenza degli esercizi di vicinato, delle medie e delle grandi strutture di vendita, che consenta al consumatore la massima libertà di scelta di soluzioni distributive, in relazione alle sue necessità (prossimità del servizio piuttosto che maggior risparmio o ampiezza dell’offerta) ed al sistema distributivo di realizzare condizioni di concorrenza e che escluda che nel mercato si realizzino situazioni di abuso di posizione dominante da parte di alcuna forma di distribuzione;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, r.r. 15/R/2009, articolare la SVAG in relazione ad aree di programma corrispondenti a tre Aree vaste, come di seguito articolate:

- a) la Toscana centrale, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle province di Firenze, Pistoia e Prato;
- b) la Toscana della costa, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle province di Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa;
- c) la Toscana interna e meridionale, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle province di Arezzo, Grosseto e Siena.

Visto l'articolo 14, comma 7, del regolamento n. 15/R/2009 che prevede, nel perseguimento di obiettivi di efficienza e modernizzazione della rete distributiva e di aumento delle capacità competitive delle strutture commerciali, che una quota del 30 per cento della SVAG sia riservata agli ampliamenti, effettuati una sola volta e nei limiti del 30 per cento della superficie di vendita originaria, di grandi strutture di vendita attive da almeno tre anni;

A VOTI UNANIMI

#### DELIBERA

di quantificare la Superficie di Vendita Autorizzabile per le Grandi strutture (SVAG), con validità fino al 31 dicembre 2010 e comunque fino alla definizione della successiva programmazione, nella misura complessiva di mq 123.400, di cui mq 31.300 per il settore merceologico alimentare e mq 92.100 per il settore merceologico non alimentare;

di riservare una quota del 30 per cento della suddetta SVAG agli ampliamenti, effettuati una sola volta e nei limiti del 30 per cento della superficie di vendita originaria, di grandi strutture di vendita attive da almeno tre anni;

di articolare la SVAG complessiva e la quota riservata agli ampliamenti, di cui al punto precedente, in relazione a tre aree di programma, corrispondenti alle tre aree vaste della Toscana centrale, della Toscana della costa e della Toscana interna e meridionale, nelle quantità riportate nell'Allegato A) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile  
PAOLO BONGINI

Il Direttore Generale  
MARCO GIANLUCA ROMAGNOLI